

VERBALE DI ACCORDO

In Roma, il giorno 17 ottobre 2019

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin Falcri – Silcea – Sinfub

premesse che

- il mutato contesto sociale in cui opera BNL presenta un numero crescente di sfide derivanti da un lato, dal profondo cambiamento tecnologico e organizzativo in atto e, dall'altro, dai cambiamenti sociali che stanno influenzando le aspettative in termini di conciliazione tempi di vita e di lavoro, che stanno generando nuove opportunità in termini di flessibilità del lavoro;
- alla luce di questo scenario, BNL e le Delegazioni Sindacali di Gruppo sono da tempo impegnate – attraverso la sottoscrizione di importanti Accordi sindacali – nell'attuazione di politiche che permettano di conciliare le esigenze aziendali verso una maggiore flessibilità organizzativa con le aspettative dei lavoratori verso soluzioni che valorizzino il bilanciamento del rapporto tra lavoro e vita privata, nella convinzione che un adeguato equilibrio tra i predetti elementi influisca positivamente sul coinvolgimento dei lavoratori, sulla produttività e sul senso di appartenenza;
- le Parti hanno avviato nei mesi scorsi – anche nell'ambito della Commissione Welfare e della Commissione Pari Opportunità – un confronto volto a ricercare soluzioni in termini di maggiore flessibilità degli orari di lavoro che potessero essere coerenti con quanto indicato ai punti precedenti.

In tale contesto, con Verbale di Accordo del 27 giugno 2018 si è dato avvio alla sperimentazione presso la Direzione IT della Banca di iniziative di flessibilità di orario volte ad incoraggiare un



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names. A blue ink scribble is visible on the right side of the page, overlapping the end of the text.

approccio organizzativo basato sulla ricerca di maggiori elasticità nella gestione del tempo di lavoro, e a promuovere, nel contempo, un migliore temperamento tra esigenze familiari e lavorative;

- la predetta sperimentazione ha dato un esito ampiamente positivo per l'Azienda e per i lavoratori interessati, dimostrandosi efficace nel consentire, oltre ad una maggiore flessibilità organizzativa, una migliore possibilità di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro;
- alla luce di quanto sopra, le Parti ritengono di estendere l'applicazione di tali forme di flessibilità organizzativa a tutte le Strutture della Banca ove ciò sia possibile, dal punto di vista organizzativo e tecnologico

convengono quanto segue

- le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
- ferma la durata dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero previsto dal contratto nazionale di lavoro, l'orario settimanale/giornaliero potrà essere articolato per il personale *full time* non in turno e che non fruisca dei riposi giornalieri ex artt. 39-40, D. Lgs. n. 151/2001 individuando – previo accordo con il proprio Responsabile diretto in relazione e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali – l'orario di inizio della prestazione lavorativa, su base giornaliera e/o settimanale, nell'ambito delle seguenti articolazioni di orario, con correlativa collocazione dell'orario di uscita:

- 07:00 – 15.30;
- 07:30 – 16.00;
- 08:00 – 16.30;
- 08:30 – 17.00;
- 09:00 – 17.30;
- 09:30 – 18.00;
- 10:00 – 18.30.

Tale articolazione di orario – calcolata considerando l'intervallo "ordinario" della durata di 1 ora – potrà subire variazioni in relazione all'esistenza di intervalli per la consumazione del pasto diversificati in relazione alle esigenze della singola Unità produttiva/Piazza (ad es., l'unità produttiva di Aldobrandeschi, ove l'intervallo ha una durata di 45 minuti).

Al personale interessato viene riconosciuta l'elasticità di orario in entrata propria della Struttura/Sito produttivo/Unità produttiva presso la quale il lavoratore presta servizio, con correlativo spostamento dell'orario di uscita; nei confronti dello stesso, le predette articolazioni di

orario scelte dagli interessati non daranno luogo al riconoscimento di specifiche indennità né all'applicazione di quanto previsto all'art. 101, c. 1, 2° alinea, ccnl 31 marzo 2015;


- le articolazioni di orario di cui al comma che precede troveranno applicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2020, in tutte le Strutture della Banca presso le quali, dal punto di vista organizzativo e tecnologico, sarà possibile applicare le predette forme di flessibilità di orario;
- la Banca si impegna ad informare preventivamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Unità Produttive interessate circa le Strutture che, tempo per tempo, potranno essere interessate da tali forme di flessibilità.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI


Le Parti si impegnano a proseguire il confronto in atto nell'ambito della Commissione Welfare, auspicando che si possa giungere a ulteriori soluzioni condivise che permettano di continuare a valorizzare il sistema di welfare aziendale, anche mediante un più proficuo utilizzo della prestazione lavorativa dei dipendenti, nella convinzione che ciò rappresenti – oltreché la possibilità di migliorare il bilanciamento del rapporto tra tempo di vita e di lavoro – un fattore determinante per l'incremento della produttività anche in termini di capacità competitiva e di innovazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UILCA UNISIN


Falcri-Silcea-Sinfub

